



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA
Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 53-BIS DATA COMUNICATO 19/10/2018
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Sommario

GIUDICE SPORTIVO.....	1101
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1102

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 19/10/2018**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO Regionale calcio a 5 serie C2

GARE DEL 13/10/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PIETRONI FRANCESCO (MONTERUBIAGLIESE CA5)

ERRATA CORRIGE: PIETRONI FRANCESCO

Invece di: PIETRONI MICHELE (C.U. 52-BIS del 18/10/2018)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall'Avv. Paolo Cutini, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 18 Ottobre 2018**, ha assunto le seguenti decisioni:

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. **MANOLO RENCRICCA** IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISI SUBASIO – GRIFONI DISPUTATA A TORGIANO 06.09.2018, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.09.2018, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- SQUALIFICA DEL CALCIATORE RENCRICCA MANOLO PER N. 8 GIORNATE DI GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.10.2018, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti e all'esito dell'audizione del Direttore di gara è emerso che il sig. Manolo Rencricca, a seguito di un'ammonizione, ha tenuto comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell'Arbitro, spingendolo lievemente e senza provocargli alcun dolore. Il fatto richiede adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene equo contenere in cinque giornate di squalifica.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. a cinque giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 19 OTTOBRE 2018.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace